

REGOLAMENTO

per la concessione di benefici economici e finanziari art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241

Art. 1 - FINALITÀ'

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina i criteri, le modalità e i termini per la concessione da parte del Comune di finanziamenti e di contributi, anche sotto forma di fruizione di beni e/o servizi, nei confronti di persone fisiche, enti e organizzazioni pubblici e privati in armonia con i compiti istituzionali stabiliti dalla vigente normativa per i Comuni.

Art. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi del Comune si distinguono in:
 - a) concessione di patrocinio senza alcun sostegno economico;
 - b) concessione di patrocinio e/o di contributo economico totale o parziale garantito anche tramite la fornitura di beni e/o servizi e/o prestazioni assicurate dal Comune e strettamente collegate all'iniziativa stessa;
 - c) concessioni di sussidi di assistenza e sicurezza sociale.
2. Qualora il beneficiario pubblicizzi l'iniziativa che ha formato oggetto di intervento come da lettere a) e b) del comma 1, deve far risultare il concorso del Comune.

Art. 3 - DOMANDA DI INTERVENTO PER PATROCINIO e/o CONTRIBUTO

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), possono essere richiesti da soggetti pubblici o privati, ivi comprese le persone fisiche.
2. Le domande indirizzate al Sindaco devono contenere:
 - breve relazione che illustri l'iniziativa proposta;
 - preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;
 - copia di eventuali domande inviate ad altri soggetti pubblici e privati e/o l'entità di contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati;
 - la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659.

3. Le domande devono pervenire non oltre il 30 settembre dell'anno in corso.

4. Entro 3 mesi dalla data di arrivo della domanda il richiedente sarà informato dell'esito della domanda stessa; la risposta negativa deve essere adeguatamente motivata.

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Il Comune stabilisce l'entità e/o le modalità del proprio intervento in base al valore dell'iniziativa, in correlazione alle finalità perseguite nei diversi settori d'intervento.

Art. 5 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

1. In caso di parziale o difforme effettuazione dell'iniziativa concordata o in caso di mancata realizzazione della stessa, il Comune riduce in toto o in parte gli interventi accordati nonché, eventualmente, procede alla revoca del provvedimento di concessione iniziale con recupero parziale o integrale di quanto già concesso.

2. In caso di interventi parziali da parte del Comune, il provvedimento di concessione deve assegnare al soggetto richiedente un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento stesso per l'indicazione delle altre fonti di sostegno e della loro entità al fine di realizzare l'iniziativa.

3. Nell'atto deliberativo di accoglimento della domanda può essere altresì disposto un anticipo di contribuzione economica fino a un massimo pari al 70% della spesa ammessa a contributo.

Art. 6 - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

i. La liquidazione degli interventi di natura economica, tramite decreto del competente dirigente è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- certificazione "antimafia" secondo le modalità previste dalla legge n. 55/1990, nei casi ivi previsti;
- rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e di tutte le spese sostenute;
- fatture in originale o in copia autenticata, per un importo almeno pari al contributo concesso;
- breve relazione sui risultati ottenuti dall'iniziativa realizzata.

Art. 7 - INTERVENTI STRAORDINARI

1. Il Comune può, in ogni momento, partecipare a iniziative e/o progetti di rilevante interesse per la comunità locale promossi e/o realizzati da soggetti pubblici o privati.
2. Tale compartecipazione è formalizzata da un'intesa scritta che precisi gli impegni assunti tra le parti coinvolte e in particolare specifici per il Comune:
 - motivazione e rilevanza dell'iniziativa;
 - durata e natura degli interventi concordati;
 - quantificazione presunta dei costi economici e/o dei beni e/o dei servizi da prestare direttamente o indirettamente ma che comunque sono a carico dell'esercizio finanziario.
3. L'intesa di cui al comma 2, una volta perfezionata, è assunta con apposito provvedimento del Comune.

Art. 8 - SUSSIDI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

1. L'erogazione di sussidi a sostegno del diritto allo studio e a favore di studenti in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, avviene secondo il piano annuale di interventi di assistenza scolastica previsto dalle LL. RR. 2.4.1985 n. 31 e 10.7.1986, n. 26.
Le domande dovranno essere inoltrate entro il 30 settembre dell'anno in corso.
2. L'erogazione dei sussidi mensili continuativi ad integrazione del minimo vitale avviene secondo i criteri formulati dalla deliberazione conciliare n. 111 dell'8 febbraio 1991.
3. In sede di istruttoria ai fini del decreto di liquidazione del sussidio, è previamente acquisito il parere del responsabile del servizio di assistenza per la congruità e conformità della documentazione presentata e/o dell'esito degli accertamenti disposti rispetto all'entità del sussidio.

Art. 9 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i. beneficiari dei contributi e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazioni.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti ed associazioni

- 4 -

che ricevono dal Comune contributi, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni non regolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca con recupero di quanto già emesso.

Art. 10 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che ottengono i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1992.

3. L'albo è aggiornato annualmente, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al 1° comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autenticata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trami te la Prefettura, con inizio dal 1993.

Art. 11 - COMPOSIZIONE DELL'ALBO

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- e) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
- a) cognome e nome, indirizzo e codice fiscale;
 - b) finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

-5-

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri organismi, iscritti all'albo sono indicati:
- a) denominazione o ragione sociale natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) Indirizzo e codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) finalità dell'intervento, espresse In forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge In base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

Art. 12 - TENUTA DELL'ALBO

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dalla Ripartizione Ragioneria e Finanze in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dagli uffici interessati.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune.

16.19.1992

IB/Sr

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE